



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il “*Metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese*”, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, il comma 54 dell’articolo 1, che definisce misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica



italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1, del predetto decreto interministeriale 3 gennaio 2017 che prevede che i confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione prodotta secondo le specifiche tecniche fornite dallo stesso Ministero;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del citato decreto interministeriale 3 gennaio 2017;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del predetto decreto direttoriale 23 marzo 2017, che prevede che lo schema di relazione annuale di cui all'articolo 11 del decreto interministeriale 3 gennaio 2017 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che introduce misure che favoriscono il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti - *in bonis* - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017, con il quale sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda relativo alle operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto ministeriale;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione dell’8 novembre 2017, n. 1134, di cui all’avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017 recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, e successive modifiche e integrazioni;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto e dell’allegato sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*decreto 3 gennaio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

c) “*confidi*”: i soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 3 del *decreto 3 gennaio 2017*;

d) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le *PMI* non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

e) “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;



f) “*decreto 23 marzo 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, così come modificato e integrato dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017;

g) “*decreto 17 luglio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che ha disposto misure per agevolare il subentro di *confidi* nelle garanzie prestate a *PMI* su finanziamenti - *in bonis* - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

h) “*decreto 20 luglio 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 2017, con il quale sono state fornite ulteriori specificazioni in merito al modulo di domanda relativo alle operazioni di fusione e al versamento dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

i) “*decreto 22 dicembre 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del *decreto 17 luglio 2017*, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo rimborsabile a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a *PMI* da società ed enti posti in liquidazione, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del *decreto 17 luglio 2017*;

j) “*contributo decreto 3 gennaio 2017*”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del *decreto 3 gennaio 2017* finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto *fondo rischi* che i *confidi* utilizzano esclusivamente per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese;

k) “*contributo decreto 17 luglio 2017*”: il contributo rimborsabile di cui all’articolo 2 del *decreto 17 luglio 2017* concesso ai *confidi* che subentrano in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate alle *PMI* da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione, destinato ad alimentare il *fondo rischi* di cui agli articoli 2 e 9 del *decreto 3 gennaio 2017*;

l) “*contributo*”: l’insieme del *contributo decreto 3 gennaio 2017* e dell’eventuale *contributo decreto 17 luglio 2017*, nel caso in cui il *confidi* sia beneficiario di entrambe le agevolazioni;

m) “*fondo rischi decreto 3 gennaio 2017*”: quota del *fondo rischi* costituita dal *contributo decreto 3 gennaio 2017*;

n) “*fondo rischi decreto 17 luglio 2017*”: quota del *fondo rischi* costituita dal *contributo decreto 17 luglio 2017*;



o) “*fondo rischi*”: il fondo rischi costituito dal *contributo decreto 3 gennaio 2017* e dall’eventuale *contributo decreto 17 luglio 2017*;

p) “*relazione di monitoraggio*”: la relazione di cui all’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017* e all’articolo 11, comma 2, del *decreto 23 marzo 2017*;

q) “*decreto legislativo n. 33/2013*”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modifiche e integrazioni;

r) “*delibera ANAC*”: la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1134 dell’8 novembre 2017, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2017, recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, e successive modifiche e integrazioni;

## **Art. 2.**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017*, dall’articolo 11 del *decreto 23 marzo 2017*, dal *decreto 17 luglio 2017* e dall’articolo 7 del *decreto 22 dicembre 2017* definisce:

- a) i contenuti e le modalità di presentazione al *Ministero* della *relazione di monitoraggio*;
- b) le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei *confidi* delle risorse del *fondo rischi*.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## **Art. 3.**

*(Monitoraggio)*

1. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, i *confidi* cui è stato erogato il *contributo* devono trasmettere al *Ministero* la *relazione di monitoraggio* per il periodo di durata del *fondo rischi* previsto dall’art. 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017*.

2. A partire dall’ultimo anno di durata del *fondo rischi*, ovvero dall’anno in cui se ne sia registrato il completo esaurimento, e per gli anni successivi, fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite, la *relazione di monitoraggio* deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo, e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno.

3. La *relazione di monitoraggio* deve essere presentata unicamente utilizzando il modulo disponibile nella sezione “*misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei*



*confidi*” del sito internet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), il cui schema è riportato nell’allegato al presente decreto.

4. La *relazione di monitoraggio*, completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del *confidi* che ha ottenuto il *contributo*, o suo procuratore speciale, e deve essere inviata con le modalità indicate nella sezione “*misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi*” del sito internet del Ministero [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

#### **Art. 4.**

*(Oggetto dell’attività di controllo)*

1. L’attività di controllo del *Ministero* è volta a verificare che le risorse del *fondo rischi* siano utilizzate dai *confidi* nel pieno rispetto di quanto previsto dal *decreto 3 gennaio 2017*, dal *decreto 23 marzo 2017*, dal *decreto 17 luglio 2017*, dal *decreto 22 dicembre 2017*, dai decreti di concessione del *contributo* e degli altri obblighi previsti dalla legge.

2. In particolare, sono sottoposti a controllo i dati e le dichiarazioni contenute nelle richieste di ammissione ai *contributi*, nelle *relazioni di monitoraggio* e nei relativi allegati.

#### **Art. 5.**

*(Controlli a campione)*

1. I controlli di cui all’articolo 4 del presente decreto sono annuali ed effettuati a campione.

2. Il *Ministero* effettua controlli su un campione non inferiore al 5% dei *confidi* che hanno trasmesso la *relazione di monitoraggio* nei termini perentori previsti dall’articolo 3.

3. Dalla popolazione di riferimento sono esclusi ogni anno i *confidi* sottoposti a controllo nei due anni precedenti all’estrazione.

4. Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei *confidi* cui è stato erogato un importo di *contributo* più rilevante in termini quantitativi.

5. La soglia di rilevanza è determinata annualmente dal *Ministero* al fine di rendere il campione significativo.

6. Il *Ministero* può comunque procedere a controlli documentali e in loco nei confronti di *confidi* non rientranti nel campione nei casi in cui emergano elementi idonei ad incidere sulla corretta gestione del *fondo rischi* ovvero a creare pregiudizio alle *PMI* beneficiarie delle garanzie.

7. Per ciascun *confidi* sottoposto a controllo, il *Ministero* sottopone a verifica un campione pari al 5% delle operazioni di garanzia concesse nell’anno di riferimento dell’ultima *relazione di monitoraggio*.



8. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia concesso nuove garanzie, la numerosità del campione è pari al 5% delle operazioni di garanzia concesse nell'ultimo anno in cui sono state concesse garanzie.

9. Il campione è estratto in modo casuale dalle seguenti popolazioni:

- a) popolazione costituita da tutte le operazioni di garanzia concesse nell'ultimo anno;
- b) popolazione costituita dalle operazioni di garanzia che hanno registrato perdite liquidate nell'ultimo anno.

10. Il 60% del campione è estratto dalla popolazione di cui alla lettera b) del comma 9.

11. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia liquidato perdite, la popolazione di cui alla lettera b) del comma 9 è costituita dal totale delle operazioni di garanzia che hanno registrato perdite dall'inizio dell'operatività.

12. Qualora il numero complessivo di operazioni in perdita non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 10, le restanti operazioni da sottoporre a controllo sono estratte dalla popolazione di cui alla lettera a) del comma 9.

13. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia concesso nuove garanzie, la popolazione di cui al comma 9, lettera a), è costituita dalle operazioni di garanzia complessivamente concesse dall'inizio dell'operatività del *fondo rischi*.

14. Nel caso in cui un *confidi* sia sottoposto a più controlli nel periodo di durata del *fondo rischi* di cui all'articolo 2, comma 6, del *decreto 3 gennaio 2017*, dalle popolazioni di cui al comma 9 sono escluse le operazioni già oggetto di verifica.

15. Il *Ministero* può estendere l'attività di controllo ad una percentuale maggiore di operazioni nei casi di anomalie riscontrate sulle operazioni sottoposte a controllo.

16. L'avvio dell'attività di controllo è comunicata dal *Ministero* a mezzo PEC al *confidi* con indicazione della documentazione da produrre.

17. Il *Ministero* può richiedere ai *confidi*, a mezzo PEC, integrazioni documentali e chiarimenti rispetto ai dati e alle informazioni riportati nella *relazione di monitoraggio* e alla documentazione richiesta ai sensi del precedente comma 16 ed effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni presso i medesimi.

18. La documentazione richiesta nel presente decreto è funzionale all'attività di controllo di cui all'articolo 4 ed è utilizzata per verificare i dati e le informazioni contenuti nei moduli di domanda, nelle *relazioni di monitoraggio* e relativi allegati, nonché la conformità della gestione del *fondo rischi* alla normativa di riferimento.

19. Gli esiti dell'attività di controllo sono comunicati a mezzo PEC dal *Ministero* al *confidi*.



20. Qualora dall'attività di controllo emerga che il *confidi* abbia rilasciato garanzie non conformi alle disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, del *decreto 23 marzo 2017*, del *decreto 17 luglio 2017*, del *decreto 22 dicembre 2017* e dei decreti di concessione del *contributo*, e ove non ricorrano i presupposti per revoca del *contributo* previsti dall'articolo 13 del *decreto 3 gennaio 2017*, il *confidi* deve riaccreditare al *fondo rischi* l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi o delle perdite eventualmente già liquidate a fronte delle stesse, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del *Ministero*.

#### **Art. 6.**

##### *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, del *decreto 23 marzo 2017*, del *decreto 20 luglio*, del *decreto 17 luglio 2017* e del *decreto 22 dicembre 2017*.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del *Ministero* ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) e della sua adozione è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*